



TERRITORI COPERTI DA FORESTE E BOSCHI

CARTA FORESTALE REGIONALE

Taluni parametri recepiscono le modifiche introdotte con la L.R. n. 5/2005 alla definizione delle aree boscate previste dalla L.R. n. 52/1978, il cui articolo 1, comma 1, è così modificato:

1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella erbacea naturale o coltivata, in qualsiasi stato di sviluppo;
2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagnei da frutto;
3. Sono, altresì, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco;
4. Non sono considerate bosco le colture legnose;
5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 29/1997, che, al fine della ciclo coltura ed eseguito su terreni precedentemente non boscali;
6. Le colture legnose specializzate devono essere sottoposte a gestione forestale secondo le norme della forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico.

Il presente articolo è così modificato:

1. Sono i parimenti esclusione di bosco i:
2. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento;
3. Sono esclusi i terreni in cui la vegetazione forestale in atto rinnovazione forestale e le macchie boschive, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale, e in base al regolamento inferiore a 2.000 metri quadrati e di garanzia (FEAGC) e che modifica ed integra taluni regolamenti, ed in base al relativi regolamenti precedenti.

Il presente articolo è così modificato:

1. Sono i parimenti definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri;
2. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le aree aperte di estensione superiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;
3. Il presente articolo è così modificato:
4. Sono le disposizioni di cui al comma 8, bis e 8, ter, che non si applicano nelle aree naturali protette e, nella misura del 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali, quali habitat di interesse e della fauna selvaggia, e quelli di interesse per i programmi di gestione e di pianificazione forestale di cui all'articolo 23, individuano vari parametri di maggiore tutela.

Il presente articolo è così modificato:

1. Sono i parimenti applica anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" del 22 gennaio 2004, l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137,



CFR 2006 - Categorie

	Abieteti
	Aceri-frassineti e aceri-tiglieti
	Alneta
	Arbusteti
	Betuleti
	Castagneti e rovereti
	Faggete
	Formazioni antropogene
	Lariceti e larici-cembrai
	Mughete
	Orno-ostrieti e ostrio-quercei
	Peccete
	Piceo-faggeti
	Pinete di pino silvestre
	Quercio-carpineti e carpineti
	Saliceti e altre formazioni riparie
	Base PRG - Edifici
	Base PRG - Graffiti
	Base PRG - Mappali
	Base PRG - Acque
	Base PRG - Limite Amministrativo

Sistema Cartografico di riferimento: Gauss-Boaga fuso Ovest
CRS codice EPSG: 3003

Dati: Carta Forestale Regionale - aggiornamento 12/10/2005
I dati sono liberamente scaricabili dall'uri:
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Foreste+ed+Economia/Montana/Settori+di+attività/C3%AO/Pianificazione+e+Ricerca+Forestale/CFR.htm>
Base cartografica: Comune di Belluno - Piano regolatore

Elaborazione dati:
Comune di Belluno Direzione Area Sviluppo e Programmazione
Ufficio di Piano - Programmazione Urbanistica

